



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 7202 DEL 08/10/2015

OGGETTO: L.r. 12/2010, art. 9. Proposta di Variante al PRG Parte strutturale e Parte operativa per le modifiche delle NTA relative alle zone "ki" impianti fissi di lavorazione degli inerti, Comune di Narni.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.

Visto il Regolamento interno di questa Giunta.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la DGR n. 423 del 13/05/2013 "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di VAS".

Vista la nota 26314 del 30.09.2014 e assunta agli atti regionali con prot. n. 128487 del

02.10.2014 con cui è stata chiesta la Verifica di assoggettabilità a VAS per la proposta di Variante al PRG Parte strutturale e Parte operativa per le modifiche delle NTA relative alle zone “ki” impianti fissi di lavorazione degli inerti del Comune di Narni.

Vista la nota n. 132230 del 09.10.2014 con cui il Servizio Valutazioni Ambientali ha convocato per il giorno 04.11.2014 una Conferenza istruttoria, e che con la stessa ha fornito a tutti i Soggetti con competenze ambientali un indirizzo informatico, dove poter visionare tutta la documentazione della Variante in oggetto.

Visto che sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Servizi regionali:

1. Servizio Politiche faunistiche e servizi alle imprese agricole;
2. Servizio Sistemi naturalistici e zootecnia;
3. Servizio Foreste, economia e territorio montano;
4. Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
5. Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive;
6. Servizio Geologico e sismico;
7. Servizio Paesaggio, territorio, geografia;
8. Servizio Urbanistica centri storici ed espropriazioni;
9. Servizio Infrastrutture per la mobilità;

Provincia di Terni

A.R.P.A. UMBRIA – Direzione Generale Progetti Speciali;
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Umbria;

Soprintendenza per i Beni Architettonici, e paesaggistici dell'Umbria;

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria;

A.T.I. n.4;

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2;

Ai Comuni confinanti:

Comune di Terni;

Comune di Stroncone;

Comune di Otricoli;

Comune di Amelia;

Comune di San Gemini;

Comune di Montecastrilli;

Comune di Calvi dell'Umbria;

Rilevato che le condizioni che rendono possibile e opportuna la proposta di variante al PRG consistono:

1- Nella determinazione assunta dal comune di Narni con DCC n. 20 del 1-03-2012 (avente ad oggetto: *“Criteri generali per l'ammissibilità delle proposte di variante urbanistica, conseguenti alle ultime disposizioni normative di cui alla LR 8/2011”*) di procedere ad una sorta di manutenzione del PRG, approvato circa 7 anni or sono, elencando le tematiche ed i settori in cui più naturale od urgente poteva ritenersi tale “revisione manutentiva” di un Piano di cui si conferma la validità, la fondatezza ed attualità dei motivi ispiratori e delle scelte cardine. Nell'allegato A al documento istruttorio, la suddetta deliberazione, dopo aver tracciato un bilancio degli effetti dello strumento urbanistico sul sistema territoriale, elenca i seguenti Criteri Generali, per le varianti afferenti alla Parte Strutturale:

a- limitare il consumo di suolo;

b- realizzare il completamento ed il recupero edilizio ed ambientale del patrimonio esistente, nell'ottica della razionalizzazione delle urbanizzazioni esistenti, delle infrastrutture di base e della dotazione di servizi ed attrezzature;

c- rispettare le principali invarianti del PRG, tra le quali va considerata, (ancorché aggiuntasi successivamente alla approvazione del PRG), la “Perimetrazione della rete ecologica regionale”, finalizzata alla tutela ed alla salvaguardia dei sistemi di interconnessione degli habitat, degli elementi paesaggistici e delle unità territoriali di cui agli artt. 9 e 10 della LR

27/2000:

d- per le attività produttive, evitare compromissioni di nuove aree, puntando piuttosto al recupero delle zone specificamente destinate dal Piano alla produzione.

e- la necessità di previsione di adeguati standard urbanistici, ivi compreso il progetto di superfici destinate specificamente ad opere di mitigazione e compensazione ambientale;

f- la necessità di tener conto della natura delle attività produttive proposte, in relazione alla pressione ambientale risultante e alla compatibilità con gli ambiti adiacenti;

g- la non interferenza con le invarianti ambientali poste dal PUT, dal PTCP, e dalla RERU.

Per quanto attiene poi alle attività produttive nel sistema ambientale:

h- la necessità di tener conto di un limite rilevato nelle ipotesi di trasformazione delineate al punto 7. dell'art. 5.1.1.2 delle NTA del PRG Parte Strutturale, ove è contemplato il solo caso della dismissione complessiva dell'attività di cava, sia per quanto riguarda l'estrazione che la lavorazione degli inerti. *"..... negli anni si è invece verificata una effettiva fattispecie per la quale, dopo l'esaurimento del giacimento, gli impianti fissi sono rimasti in esercizio. Oppure si è presentata la necessità di adeguamento a seguito di nuove disposizioni normative di settore, per l'ammmodernamento delle tecnologie, per il perseguimento di obiettivi legati alla minimizzazione degli impatti ambientali, per cui gli impianti fissi necessitano di ampliamento. In questi casi, in riferimento con quanto espresso negli obiettivi generali del PRG si ritiene di poter applicare le disposizioni previste al comma 8 per le attività produttive nel sistema ambientale, con le stesse modalità e alle stesse condizioni e con particolare riferimento al progetto complessivo con le opere di mitigazione e le misure di compensazione da convenzionare con il comune".* La proposta progettuale di Variante al PRG consiste, rifiutando il concetto di prendere ulteriore consumo di suolo, di consentire l'incremento delle superfici utili coperte da ammettere nelle zone Ki del PRG di Narni, elevando l'indice ora ammesso (+ 20% rispetto alla superficie esistente alla adozione del PRG), fino al 20% della superficie territoriale della medesima zona Ki.

La variante ottimizza l'utilizzo delle superfici già urbanizzate o comunque sottratte da tempo allo stato naturale, introducendo elementi di compensazione e contribuendo alla riduzione del consumo di suolo, in quanto aumenta la capacità insediativa della produzione senza investire nuove aree.

Visto il Verbale della Conferenza in data 04/11/2014:

Visti i seguenti pareri rilasciati o pervenuti nell'ambito dei lavori della conferenza:

- **Asl Umbria 2** - Il dott. Patavino comunica il nullaosta alla Variante per gli aspetti di Competenza (dichiarazione a Verbale);

- **Servizio regionale risorse idriche e rischio idraulico** - *Parere n. 143207 del 30.10.2014 con il quale si rappresenta che, con la presente nota si dichiara la Variante non assoggettabile a VAS, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni.*

- *Poiché le aree di cava interessate dalla variante ricadono, in massima parte, nella zona di protezione di uno degli acquiferi dei complessi carbonatici (dichiarati acquiferi di importanza regionale) perimetrati nella Tav. n.6 del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) (si veda allo scopo l'estratto allegato), la variante al PRG in oggetto dovrà contenere le prescrizioni e le previsioni dettate dallo stesso PTA, approvato con D.C.R. 1° dicembre 2009, n.357 e pubblicato sul S.S. n.1 al BUR n. 5 del 27 gennaio 2010, accompagnato dalla L.R. 10 dicembre 2009, n. 25 concernente "Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15". Infatti, il PTA costituisce uno specifico piano di settore ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta ad adeguare i propri strumenti di pianificazione urbanistica, nonché gli altri strumenti generali e specifici esistenti.*

- *Inoltre, si dovrà prendere atto di quanto previsto dal "Regolamento di attuazione dell'art.13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33) Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile" approvato con DGR 219 del 14 marzo 2011.*

- *Va infine evidenziato che si dovrà fare riferimento anche alla normativa tecnica di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).*

- **Servizio Idrico Integrato - ATI 4** – *Parere n. 9872 del 03.11.2014, con cui si rappresenta*

che dalla analisi degli elaborati della Variante proposta al PRG non si riscontrano interferenze con gli impianti in gestione.

- **Provincia di Terni** – Parere n.147053 del 10.11.2014. Presa visione della documentazione, si prende atto che la proposta di variante riguarda la modifica della norma tecnica del PRG per le zone Ki, destinate agli impianti fissi per l'estrazione di inerti, in particolare si propone di estendere la normativa delle zone D2 nel sistema ambientale anche alle zone Ki, del PRG vigente.

Dalla lettura del Rapporto Preliminare si evidenzia che la finalità della variante è “di consentire una maggiore utilizzazione della superficie fondiaria, nell’obiettivo di ridurre il complessivo consumo di suolo del Piano”.

Attualmente la superficie destinata a zone Ki dal PRG è complessivamente pari a mq. 08.783, per una superficie coperta di mq. 63.247,30, la presente variante propone un incremento complessivo di superficie coperta pari a mq. 30.521,30.

Premesso che la variante, pur non investendo nuove zone, interviene comunque con un ulteriore carico urbanistico, su aree caratterizzate dalla presenza di infrastrutture ed opere che pesantemente le hanno sottratte all’ambiente naturale, si ritiene necessario che la norma del PRG detti, in maniera specifica, criteri di tutela ambientale.

Nel Rapporto Preliminare, in merito alla verifica di compatibilità della variante con le risorse naturalistiche (cap. 2.5), si rileva che sono evidenziati gli elementi e le azioni, previste dal PTCP nelle Unità di Paesaggio in cui ricadono i siti di cava interessati dalla proposta di variante, da prendere a riferimento per la sostenibilità ambientale della proposta stessa e, pertanto, dei futuri interventi-azioni.

Si ritiene, di indicare che le azioni indicate dal P.T.C.P. siano recepite, non solo come raccomandazioni, ma come norma del PRG al fine di offrire, attraverso criteri di tutela ambientale, una più attenta codifica dei possibili interventi ed azioni.

Dalle analisi condotte e per gli aspetti esaminati, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene che la sottoposizione della variante a VAS non offrirebbe ulteriori ed apprezzabili esiti significativi, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

- per gli interventi sulla vegetazione dovrà essere fatto riferimento alle serie di vegetazione delle rispettive Unità di paesaggio del PTCP;

- nei nuovi interventi edilizi, nelle ristrutturazioni o recuperi dovranno essere impiegate le tecniche di bio-architettura;

- dovranno essere rispettati i criteri di progettazione per gli agglomerati produttivi di cui all’art. 24 delle N.T.A del PTCP e dell’allegato tecnico di indirizzo, in particolare:

- **Mitigazione dell’impatto visivo dell’insediamento produttivo, riduzione del trasporto delle polveri e dell’inquinamento acustico**

a. previsione lungo il confine con le aree esterne non destinate ad attività produttiva, di una fascia naturali forme da 10 a 20 mt. di spessore minimo, coltivata con le varietà di essenze elencate nella scheda dell’U.D.P. di appartenenza, da computarsi all’interno dello standard previsto per le aree destinate a verde pubblico del PRG, seguendo le indicazioni di cui al punto 4 dell’allegato tecnico del PTCP; in alternativa barriere antiacustiche naturalizzate con arbusti o rampicanti o con rilevati vegetali;

b. realizzazione di una fascia di verde privato di spessore minimo di 5 mt sul fronte stradale nell’ambito di ciascun lotto del comparto, mediante piantumazione di essenze autoctone elencate nella scheda dell’U.D.P. di appartenenza.

- **Recupero Acqua piovana**

previsione di un vaso artificiale o vasca di raccolta dell’acqua piovana, opportunamente depurata, proveniente dalle superfici permeabili, con duplice rete di distribuzione e di scarico, anche al fine del riutilizzo per l’irrigazione del verde, per servizi igienici e quale riserva d’acqua in caso d’incendio;

- **Centro raccolta differenziata dei rifiuti**

Previsione all’interno di ciascun agglomerato produttivo di un’isola ecologica per favorire il riciclaggio dei materiali;

- **Biofitodepurazione**

Previsione di sistemi depurativi a basso impatto ambientale”.

- Servizio regionale Paesaggio, Geografia e territorio - Parere n. 142709 del 29/10/2014
con il quale si è comunicato che:

La variante riguarda l'intero territorio comunale e propone la modifica della vigente normativa del PRG per le zone Ki "Impianti fissi per l'estrazione di inerti, materiali argillosi e calcarei (compresi uffici tecnici e amministrativi)", al fine «di consentire una maggiore utilizzazione della superficie fondiaria, nell'obiettivo di ridurre il complessivo consumo di suolo del Piano, di garantire il pieno utilizzo del patrimonio infrastrutturale esistente, adottando misure per il controllo della eco-sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche» [rif.:§ 1.a- premessa]

Di particolare rilievo appare la proposta modifica apportata al comma 7 dell'art. Art.5.1.1.2 (Usi caratterizzanti, consentiti ed esclusi), per la quale è stabilito che «per tutti i tipi di cava, potrà essere consentito il riutilizzo a fini produttivi delle zone siglate "ki" solo a condizione che la natura delle attività produttive proposte, in relazione alla pressione ambientale risultante, possa essere compatibile con gli ambiti adiacenti; ciò dovrà risultare dal possesso da parte della nuova impresa o attività della "certificazione di qualità ambientale dei processi produttivi"».

Più specificatamente interessati dalla modifica normativa sono i seguenti impianti estrattivi:

- 1) **UNI 1, UNICALCE, loc. San pellegrino;**
- 2) **UNI 2, UNICALCE, loc. Madonna Scoperta;**
- 3) **UNI 3, UNICALCE, loc. Madonna della Neve;**
- 4) **SAL 1, SALVATI, loc. Casa Erba Bigia;**
- 5) **CIP 1, CIPICCIA, loc. Rosciano;**
- 6) **WIE 1, WIENERBERGER, loc. Fornace;**
- 7) **FAL 1, Curatela fallimentare (ex SALAN), loc. Fabrucciano;**

Dall'esame istruttorio svolto, e premesso che le attività estrattive si configurano da un lato come un consumo irreversibile di risorsa (i materiali estratti), dall'altro come un reversibile consumo di suolo dal punto di vista rurale (terminata l'attività estrattiva il terreno, sia pure modificato, può generalmente tornare agli usi precedenti), questo Servizio evidenzia in particolare che:

- i siti UNI 1, UNI 2 e UNI 3 interessano direttamente ambiti boscati soggetti a tutela "ope legis", per i quali è indubbiamente preferibile la restituzione agli usi pre-estrattivi a garanzia del mantenimento del ripristino vegetazionale;

- il sito SAL 1 insiste nella fascia di rispetto di un corso d'acqua, tutelata "ope legis" dall'art. 142 del d.lgs.42/2004;

- i siti UNI 2 e UNI 3 appartengono allo spazio rurale, per cui la variante potenzialmente non è compatibile con il contesto ambientale pertinente, configurandosi come un irreversibile consumo di suolo;

- i siti UNI 1 e SAL 1, oltre ad essere interessati da vincoli paesaggistici, insistono in aree già caratterizzate da forte dispersione insediativa delle attività produttive; la combinazione di queste due condizioni fa ritenere che la variante potenzialmente non è compatibile con il contesto ambientale pertinente, comportando un aggravamento dello sprawl, già accertato dalla pianificazione regionale, e configurandosi come un irreversibile consumo di suolo ritenuto paesaggisticamente importante;

- i siti CIP 1, WIE 1 e FAL 1 possono essere coerentemente ricondotti ad ambiti produttivi, per cui la variante è potenzialmente compatibile con il contesto ambientale pertinente, se dimostrato che non produca ulteriori aggravamenti sul contesto ambientale e territoriale pertinenti.

Per quanto sopra esposto, questo Servizio ritiene necessario che il proponente approfondisca gli aspetti ambientali strategici correlati alle criticità evidenziate nelle Considerazioni, al fine di dimostrare che la variante proposta:

- sotto il profilo territoriale e paesaggistico, non produce effetti significativi sul contesto ambientale pertinente (l'intero territorio comunale), con particolare riguardo per gli effetti di media e lunga durata;

- è coerente sia con la pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento al PUT, al PPR e al DST, sia con le disposizioni delle leggi statali e regionali in materia di pianificazione e valorizzazione del territorio e di tutela paesaggistica, con particolare riferimento al d.lgs.42/2004 ed alla l.r.27/2000.

- ARPA UMBRIA – Direzione Generale - Parere n. 148359 del 12/11/2014 con il quale si è comunicato che:

In riferimento alla Variante in oggetto, preso atto degli interventi previsti e delle valutazioni presentate dal proponente, si ritiene di non dover assoggettare a VAS le modifiche proposte al PRG del Comune di Narni.

- Servizio regionale Urbanistica, Centri storici e Espropriazione - Parere n. 154401 del 24/11/2014 con il quale si è comunicato che La proposta di variante al vigente P.R.G., parte strutturale e parte operativa, del Comune di Narni, consiste nella modifica delle vigenti N.T.A e relativa cartografia delle zone “Ki” (Impianti fissi di lavorazione inerti) ed in particolare la modifica dell’art. 5.1.1.2.(Usi caratterizzanti, consentiti ed esclusi), per la quale è stabilito che per tutti i tipi di cava, potrà essere consentito il riutilizzo a fine produttivi delle zone siglate “Ki” a certe condizioni descritte nello stesso articolo.

L’intervento proposto prevede la trasformazione con destinazione produttiva degli impianti di lavorazione esistenti con un incremento di Suc (superficie utile coperta) del 20%, senza nessuna modifica alla perimetrazione delle aree interessate;

I siti di cava oggetto di variante con l’incremento di Suc (Superficie utile coperta) prevista, da ammettere con destinazione produttiva nelle zone “Ki” del vigente P.R.G del Comune di Narni per complessivi mq. 408.783,00, sono i seguenti:

- 1) Loc. S. Pellegrino (sito ricadente in parte in area boscata);
- 2) Loc. Madonna Scoperta (sito ricadente in parte in area boscata);
- 3) Loc. Madonna della Neve (sito ricadente in parte d’area boscata);
- 4) Loc. Casa Erba Bigia (sito ricadente in parte in fascia di rispetto torrente L’Aia);
- 5) Loc. Rosciano (sito ricadente all’interno della fascia “A” del P.A.I.);
- 6) Loc. Fornace;
- 7) Loc. Fabrucciano.

Si formulano, al riguardo, le seguenti valutazioni e osservazioni ai fini dell’assoggettabilità a VAS:

La variante al P.R.G. è volta a modificare il regime giuridico dei siti per attività estrattive, che in gran parte risultano ancora in essere, regolato da apposita convenzione, sulla base di una specifica normativa di settore (L.R. 2/2000 e s.m.i.) comprese le relative misure di riambientamento;

- a. *Le 7 aree interessate, che a seguito della variante si trasformano in nuovi siti per attività produttive, anche industriali, complessivamente riguardano superfici superiori ad Ha. 40,00 e quindi possono incidere su gran parte dei criteri previsti agli allegati IV° e V° del D.Lgs. 152/2006, anche in considerazione del disposto dell’art. 15 del D.L. 91/2014;*
- b. *Quanto rilevato alla precedente lettera b), oltre al previsto incremento della quantità edificatoria all’interno dei singoli insediamenti, comporta la necessità del procedimento di variante ordinaria al P.R.G. previsto dall’art. 18 c. 1 della L.R. 11/2005;*

Si concorda con le conclusioni del parere espresso dal Servizio regionale “Paesaggio Territorio Geografia” e quindi sulla necessità di ulteriori approfondimenti sull’impatto prodotto in relazione all’assetto territoriale, ambientale e paesaggistico

Vista la nota n. 156405 del 26/11/2014 con la quale il Comune di Narni ha trasmesso il parere della Direzione Regionale Beni Culturali dell’Umbria n. 6693 del 07/11/2014 con il quale si chiede di sottoporre la proposta di variante a processo di VAS, sulla base dei contenuti dei pareri delle Soprintendenze territoriali.

Vista la nota n.156414 del 26/11/2014 con la quale il Comune di Narni, in merito agli esiti della Conferenza del 04/11/2014 nonché dei contenuti del parere della Direzione Regionale Beni Culturali dell’Umbria, ha chiesto la sospensione del procedimento di verifica a VAS al fine di presentare documentazione integrativa ritenuta necessaria.

Vista la nota 158793 del 02/12/2014 con la quale il Servizio Valutazioni ambientali ha comunicato a tutti i Soggetti invitati alla Conferenza di Verifica di assoggettabilità la sospensione del procedimento richiesto dal Comune di Narni.

Vista la nota n. 17337 del 15/05/2015 e assunta agli atti regionali con prot. n. 70887 del 15/05/2015 con la quale il Comune di Narni ha trasmesso una relazione integrativa al

Rapporto Preliminare Ambientale chiedendo la riattivazione del procedimento.

Vista la nota n. 77658 del 28/05/2015 con la quale il Servizio Valutazione ambientale ha riattivato il procedimento convocando la Conferenza di Verifica per il giorno 09/06/2015.

Visto il Verbale della Conferenza in data 09/06/2015 nel corso della quale il Comune di Narni ha dato ampia illustrazione della relazione integrativa prodotta.

Visti i seguenti pareri rilasciati o pervenuti nell'ambito dei lavori della conferenza:

-Provincia di Terni – Parere n.33986 del 08/06/2015 con il quale si è comunicato che: “con riferimento alla comunicazione prot.77658 del 28/05/2015, con la quale si rende noto la riattivazione del procedimento in oggetto, presa visione della documentazione integrativa “Relazione integrativa al Rapporto Preliminare Ambientale”, preso atto delle precisazioni della medesima contenute, si conferma il parere espresso con nota prot. 56547 del 07/11/2014”.

- Servizio sistemi naturalistici e Zootecnia - Parere n. 85402 del 12/06/2015 con il quale si è comunicato che:

“in riferimento alla nota, di cui all’oggetto, acquisita agli atti con Pec. 77658/2015 verificato che l’opera si colloca al di fuori dei siti Natura 2000, si esprime, ai sensi del D.P.R. 357/97 e della DGR 1274 e s.m.i., parere favorevole”.

- Servizio geologico e sismico - Parere n. 85502 del 12/06/2015 con il quale si è comunicato che:

In merito a quanto in oggetto, vista la documentazione tecnica trasmessa con particolare riferimento a quella geologica contenuta nella relazione a firma del geologo Sandro Trastulli avente data febbraio 2014 e denominata “Relazione Geologica”, considerato che dalla stessa pur non emergendo elementi ostativi di carattere geologico, geomorfologico, geotecnico e sismico si evince che secondo il Piano di Coordinamento Provinciale della Provincia di Terni (PTCP);

- il sito di San Pellegrino (UNI1) della Unicalce Spa rientra nelle aree con grado di vulnerabilità delle acque sotterranee da alto (A) a medio (M) e localmente caratterizzate dalla presenza di produttori reali e potenziali di inquinamento. Nel settore occidentale in minima parte è stata rilevata un’area con grado di vulnerabilità molto elevato (ME) ed elevato (E) e localmente caratterizzata da una forte concentrazione di produttori reali di inquinamento;
- il sito di Madonna Scoperta (UNI2) e il sito di Madonna della Neve (UNI3) della Unicalce Spa, il sito di Case Erba Bigia (SAL1) della Salvati Spa e il sito di Rosciano (CIP) della Cipiccia Spa rientrano tutti nelle aree con grado di vulnerabilità delle acque sotterranee da molto elevato (ME) ad elevato (E) e localmente caratterizzate da una forte concentrazione di produttori reali di inquinamento;
- il sito di Fornace (WIE) della WIENERBERGER e il sito di Fabbrucciano (FAL1) della Curatela Fallimentale (ex Salam) rientrano nelle aree con grado di vulnerabilità basso (B), bassissimo o nullo (BN), caratterizzate da acquiferi scarsamente vulnerabili e sottoposti ad una non significativa pressione antropica.

Per quanto sopra esposto si esprime parere favorevole a quanto in oggetto e si danno in particolare nelle aree con grado di vulnerabilità delle acque medio (M), alto (A), elevato (E) e molto elevato (ME) le seguenti prescrizioni:

1. previsioni di estese superfici permeabili esenti da fattori di inquinamento per impedire l’infiltrazione nel sottosuolo di potenziali inquinanti;
2. ricostituzione del manto vegetale arbustivo;
3. dovranno essere messi in atto tutti quegli accorgimenti (opere di impermeabilizzazione) atti ad impedire qualsiasi percolazione nel sottosuolo di sostanze o prodotti attinenti le attività previste;
4. previsione di trattamenti delle acque meteoriche di prima pioggia per l’abbattimento delle sostanze acquisite nello scorrimento in superficie;
5. il divieto di dispersione sul suolo di effluenti di depuratori civili;

6. l'escavazione di nuovi pozzi idrici destinati alle attività previste dovrà essere preceduta da specifici studi idrogeologici, finalizzati a verificare la compatibilità dell'intervento con lo stato e le condizioni degli acquiferi.

- **Servizio regionale Paesaggio, Geografia e territorio** - Parere n. 89473 del 22/06/2015 con il quale si è comunicato che:

“nel precedente parere prot. n.158793 del 02/12/2014, questo Servizio evidenziava la necessità che il proponente approfondisse gli aspetti ambientali correlati alle criticità evidenziate nella stessa nota al fine, tra l'altro, di “dimostrare che la Variante proposta: non produce effetti significativi sul contesto ambientale pertinente (l'intero territorio comunale), specificatamente nelle materie territoriali e paesaggistiche, con particolare riguardo per gli effetti di media e lunga durata”. Al riguardo, evidenziando che le controdeduzioni formulate dal Proponente non dimostrano che la Variante urbanistica in esame non produca effetti significativi negativi sul contesto ambientale nelle sue componenti territoriali e paesaggistiche, lo scrivente conferma la necessità che siano adeguatamente approfonditi detti aspetti ambientali sul territorio comunale, focalizzando altresì quelli specifici di ognuno dei Siti indicati nell'Elaborato a.(localizzazione dei siti nel territorio comunale).

Considerato che con specifico riguardo ai contenuti del parere del Servizio Regionale Paesaggio, Geografia e territorio, si è rilevato, in sede di Conferenza istruttoria, che lo stesso considera i siti estrattivi nel loro insieme, mentre la Variante riguarda soltanto gli ambiti classificati “Ki” (insediamenti produttivi) che hanno una destinazione urbanistica specifica che non una restituzione all'uso precedente del territorio come nel parere si auspica. Tale possibilità riguarda infatti i siti destinati ad attività estrattiva che hanno una classificazione ed una normativa diversa dalle zone Ki. Si è rilevato inoltre che i siti classificati Ki non interessano ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ed in ogni caso l'elemento di interesse della variante sta proprio nel fatto di concentrare i potenziali sviluppi degli insediamenti produttivi sul territorio comunale valorizzando ambiti già presenti con la classificazione di Insediamenti produttivi.

Rilevato che:

- a seguito della mancata presenza del Servizio regionale Urbanistica ed espropriazioni alla Conferenza del giorno 09/06/2015, il Comune di Narni riteneva necessario chiedere uno specifico incontro con lo stesso Servizio onde illustrare i contenuti della apposita relazione predisposta anche con riferimento al parere espresso dallo stesso Servizio e che tale incontro aveva luogo il giorno 30/06/2015;

- dopo l'incontro tecnico indicato il Comune di Narni rimetteva al Servizio regionale Urbanistica, con nota n. 118293 del 18/08/2015 apposita relazione;

- il Servizio regionale Urbanistica con propria nota n. 127588 del 09/09/2015 prendeva atto dei chiarimenti acquisiti ed in particolare del fatto che :

- *la variante riguarda esclusivamente le aree classificate Ki destinate ad attività produttive di trasformazione dei materiali estratti in zona o provenienti da altre zone, senza modificarne i perimetri;*
- *le disposizioni relative alle attività estrattive Ka non sono oggetto di variante;*
- *la variante interessa la sola modifica dell'articolo delle NTA del PRG in ordine all'indice consentito nelle zone Ki;*
- *non si opera alcun aumento nel consumo di suolo; le modifiche proposte riguardano solo ambiti già urbanizzati e limitatamente all'indice ma senza modificare i perimetri;*
- *non sono interessate zone boschive o ambiti sottoposti a vincolo.*

attestando la non necessità di sottoporre la variante al PRG del Comune di Narni a processo di VAS nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.le attività da insediare dovranno rispettare le norme di igiene, di sanità, di sicurezza e tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale ed i relativi progetti dovranno verificare le condizioni per l'accessibilità viaria, fatte salve comunque le eventuali verifiche di impatto ambientale ai sensi della l.r. 12/2010;

2. per l'insediamento in loc. Rosciano che interessa la fascia A del PAI dovranno essere verificate le condizioni di ammissibilità degli interventi previste dall'art. 28 delle NTA del Piano di Bacino e dalla DGR 853 del 13 luglio 2015.

Rilevato inoltre che:

- a seguito della mancata presenza dei rappresentanti della Soprintendenza belle arti e paesaggio dell'Umbria alla Conferenza del giorno 09/06/2015, d'accordo con il Comune di Narni, si inviava specifica nota con prot.91740 del 25/06/2015 alla Soprintendenza stessa evidenziando come la documentazione integrativa predisposta dal Comune di Narni aveva ampiamente approfondito e chiarito le motivazioni addotte, quali criticità, per la richiesta di sottoposizione a VAS e pertanto si rimaneva in attesa di una determinazione di competenza finale;
- con nota n. 13091 del 24/09/2015 la Soprintendenza Belle arti e Paesaggio dell'Umbria in riscontro alla comunicazione Regionale suddetta, *“letto quanto contenuto nella stessa, ribadiva che, in ogni caso, vista la delicatezza paesaggistica del sito, era necessaria ed indispensabile la Verifica di assoggettabilità a VAS”*;
- rilevato che la Variante è già in procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, si dà atto che qualora gli interventi conseguenti all'attuazione della Variante interessino ambiti vincolati paesaggisticamente, gli interventi stessi dovranno ottenere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.

Considerato :

- che per tutto quanto emerso dai lavori della Conferenza di assoggettabilità a VAS, relativa alla proposta di Variante al PRG Parte strutturale e Parte operativa per le modifiche delle NTA relative alle zone “ki” impianti fissi di lavorazione degli inerti, del Comune di Narni, nonché per quanto contenuto nei pareri pervenuti e sulla base della documentazione integrativa predisposta dal Comune di Narni sono state ampiamente chiarite le criticità inizialmente sollevate per cui non sussistono motivazioni tali da richiedere la sottoposizione alla procedura di VAS;
- che in ogni caso è necessario specificare le seguenti modalità per una migliore attuazione della Variante:
 - gli interventi potranno essere attuati esclusivamente attraverso piano attuativo ai sensi del c.1, lett.c), art.22 L.R.11/2005 per interventi sistematici, ovvero permesso di Costruire convenzionato per interventi puntuali;
 - gli interventi finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dovranno fare riferimento alle destinazioni d'uso caratterizzanti e consentite all'interno del subsistema di appartenenza:
 - saranno ammissibili attività con destinazioni d'uso simili a quelle esistenti;
 - in caso di motivata necessità, l'ampliamento degli impianti e/o uffici, dovrà essere realizzato secondo il disposto dell'art. 5.1.1.2, comma 8) delle NTA del PRG del Comune di Narni Parte Strutturale. Nei casi di impianti esistenti in cui, alla data di adozione del P.R.G., il Rapporto di Copertura risulta maggiore del 20% sono ammessi, sempre in caso di motivata necessità, gli ampliamenti di impianti e/o uffici nei limiti massimi del 20% della Superficie Coperta calcolato sulla superficie coperta degli impianti. L'altezza massima dovrà essere pari a m 7.00 salvo particolari esigenze tecnologiche;
 - il riutilizzo a fini produttivi delle zone siglate “ki” sarà consentito solo a condizione che la natura delle attività produttive proposte, in relazione alla pressione ambientale risultante, possa essere compatibile con gli ambiti adiacenti; ciò dovrà risultare dal possesso da parte della nuova impresa o attività della “certificazione di qualità ambientale dei processi produttivi”, oltre all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia ambientale;
 - nella convenzione dovrà essere dimostrata la compatibilità ambientale dei materiali utilizzati e dovrà essere garantita una superficie permeabile almeno del 45% del lotto fondiario. Le superfici destinate a parcheggio dovranno essere realizzate con pavimentazioni semipermeabili, a meno di situazioni di rischio di inquinamento per la falda.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di esprimere la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la proposta di Variante al PRG Parte strutturale e Parte operativa per le modifiche delle NTA relative alle zone "ki" impianti fissi di lavorazione degli inerti, Comune di Narni nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

Aspetti Geologici e sismici:

- a) *previsioni di estese superfici permeabili esenti da fattori di inquinamento per impedire l'infiltrazione nel sottosuolo di potenziali inquinanti;*
- b) *ricostituzione del manto vegetale arbustivo;*
- c) *dovranno essere messi in atto tutti quegli accorgimenti (opere di impermeabilizzazione) atti ad impedire qualsiasi percolazione nel sottosuolo di sostanze o prodotti attinenti le attività previste;*
- d) *previsione di trattamenti delle acque meteoriche di prima pioggia per l'abbattimento delle sostanze acquisite nello scorrimento in superficie;*
- e) *il divieto di dispersione sul suolo di effluenti di depuratori civili;*
- f) *l'escavazione di nuovi pozzi idrici destinati alle attività previste dovrà essere preceduta da specifici studi idrogeologici, finalizzati a verificare la compatibilità dell'intervento con lo stato e le condizioni degli acquiferi.*

Aspetti territoriali e paesaggistici:

- a) *per gli interventi sulla vegetazione dovrà essere fatto riferimento alle serie di vegetazione delle rispettive Unità di paesaggio del PTCP;*
 - b) *nei nuovi interventi edilizi, nelle ristrutturazioni o recuperi dovranno essere impiegate le tecniche di bio-architettura;*
 - c) *dovranno essere rispettati i criteri di progettazione per gli agglomerati produttivi di cui all'art. 24 delle N.T.A del PTCP e dell'allegato tecnico di indirizzo, in particolare:*
 - *previsione lungo il confine con le aree esterne non destinate ad attività produttiva, di una fascia naturali forme da 10 a 20 mt. di spessore minimo, coltivata con le varietà di essenze elencate nella scheda dell'U.D.P. di appartenenza, da computarsi all'interno dello standard previsto per le aree destinate a verde pubblico del PRG, seguendo le indicazioni di cui al punto 4 dell'allegato tecnico del PTCP; in alternativa barriere antiacustiche naturalizzate con arbusti o rampicanti o con rilevati vegetali;*
 - *realizzazione di una fascia di verde privato di spessore minimo di 5 mt sul fronte stradale nell'ambito di ciascun lotto del comparto, mediante piantumazione di essenze autoctone elencate nella scheda dell'U.D.P. di appartenenza.*
 - d) *previsione di un vaso artificiale o vasca di raccolta dell'acqua piovana, opportunamente depurata, proveniente dalle superfici permeabili, con duplice rete di distribuzione e di scarico, anche al fine del riutilizzo per l'irrigazione del verde, per servizi igienici e quale riserva d'acqua in caso d'incendio;*
 - e) *previsione all'interno di ciascun agglomerato produttivo di un'isola ecologica per favorire il riciclaggio dei materiali;*
 - f) *previsione di sistemi depurativi a basso impatto ambientale".*
 - g) *le attività da insediare dovranno rispettare le norme di igiene, di sanità, di sicurezza e tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale ed i relativi progetti dovranno verificare le condizioni per l'accessibilità viaria, fatte salve comunque le eventuali verifiche di impatto ambientale ai sensi della l.r. 12/2010;*
 - h) *per l'insediamento in loc. Rosciano che interessa la fascia A del PAI dovranno essere verificate le condizioni di ammissibilità degli interventi previste dall'art. 28 delle NTA del Piano di Bacino e dalla DGR 853 del 13 luglio 2015;*
 - i) *qualora gli interventi conseguenti all'attuazione della Variante interessino ambiti vincolati paesaggisticamente, gli interventi stessi dovranno ottenere preventivamente l'autorizzazione paesaggistica.*
2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Narni.

3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente – Valutazioni ambientali.
4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 07/10/2015

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 07/10/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 08/10/2015

Il Dirigente
Francesco Cicchella
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2